

Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

Regolamento Assemblea dei Soci

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

PREAMBOLO..... pag.1

PARTE PRIMA - SOCI

Art. 1 – Compagine Associativa..... pag.1

Art. 2 – Acquisizione della qualità di Socio pag.1

Art. 3 – Requisiti dei Soci..... pag.2

Art. 4 – Verifica dei requisiti per l’acquisto della qualità di Socio e nomina..... pag.2

Art. 5 – Causa di decadenza e sospensione..... pag.2

PARTE SECONDA – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6 – Competenze pag.3

Art. 7 – Funzionamento dell’Assemblea..... pag.3

Art. 8 – Procedura per la designazione dei componenti l’organo di indirizzo pag.4

PARTE TERZA – PRESIDENTE E CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 9 – Presidente dell’Assemblea dei Soci pag.5

Art. 10 – Consiglio di Presidenza pag.5

Art. 11 – Riunioni del Consiglio di Presidenza..... pag.5

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Libri Sociali pag.6

Art. 13 – Disposizioni finali..... pag.6

L'Assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, nella riunione del 16 ottobre 2000 ha adottato il presente Regolamento il quale, ai sensi degli artt. 15 e 16 dello statuto della Fondazione, specifica i requisiti necessari per far parte della compagine sociale, individua le modalità che presiedono all'elezione dei soci e disciplina il funzionamento dell'organo assembleare. Esso sostituisce ogni altra disposizione regolamentare in materia attualmente in vigore.

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

PREAMBOLO

L'Assemblea dei soci è la depositaria delle origini, della tradizione e rappresenta la continuità storica della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto con la Cassa di Risparmio di Loreto costituita in Loreto nell'anno 1861 da privati cittadini, dal Pio Istituto di Santa Casa e dal Comune di Loreto.

L'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa vigente, si propone di dare continuità allo spirito fondativo della originaria Cassa di Risparmio e, con la propria azione, di sostenere l'attività della Fondazione e di concorrere alla realizzazione delle sue finalità statutarie e del suo prestigio.

I soci sono personalmente impegnati al raggiungimento degli scopi dell'assemblea, non hanno diritti né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non ricevono compenso alcuno per le partecipazioni ai lavori dell'assemblea.

PARTE PRIMA - SOCI

Articolo 1

Compagine associativa

1. Fanno parte dell'assemblea dei soci coloro che ne hanno titolo secondo le previsioni del presente Regolamento.
2. Il numero massimo dei soci è di 83 (ottantatre), comprensivo dei soci di diritto.
3. Sono soci di diritto la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, il Comune di Loreto e le Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes, in riconoscimento diretto e derivato della qualità di fondatori.
4. I soci di nomina assembleare durano in carica dieci anni dalla data di nomina e possono essere confermati una sola volta. La qualità di socio si perde, inoltre, per decadenza o per dimissioni. Queste ultime hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, cessano di essere soci coloro che compiono l'80° anno di età; della cessazione dà atto il consiglio di presidenza. Essi assumono la qualifica di "Soci onorari"; in tale qualità essi sono invitati a presenziare alle riunioni assembleari ma non hanno diritto di voto e non sono computati nel numero massimo di soci di cui al secondo comma.
6. Il consiglio di presidenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, accerta il numero dei soci vacanti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente, segnalandolo ai soci con lettera raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio, riceve le proposte per l'elezione di nuovi soci, compie l'istruttoria per accertare che i nominativi possiedano i requisiti di cui al successivo art. 3 e compila la lista dei candidati, unitamente a quelli proposti dal consiglio stesso, da sottoporre all'assemblea per l'elezione.
7. Il Consiglio di Presidenza può proporre all'Assemblea dei Soci personalità che si sono distinte particolarmente nell'ambito dei settori previsti dall'art. 1 c. 1 lett. c-bis del D. Lgs. 153/99, per la loro nomina a "Socio Benemerito". In tale qualità essi sono invitati a presenziare alle riunioni assembleari ma non hanno diritto di voto e non sono computati nel numero massimo di soci di cui al secondo comma.

Articolo 2

Acquisizione della qualità di socio

1. La qualità di socio non è trasmissibile si acquisisce con l'elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di presidenza o su presentazione di almeno 2 soci. Ogni socio non può proporre più di un candidato.
2. L'acquisizione della qualità di Socio è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei votanti, esclusi gli astenuti, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.
3. A tale fine l'Assemblea esprime il voto sulle singole candidature proposte e risultano eletti soci coloro che, entro il numero di posti da coprire, riportano in ordine decrescente la maggioranza richiesta: qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad una votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

4. Le candidature proposte per due volte consecutive che non raggiungono il quorum previsto nel comma precedente, escluse quelle per le quali si è svolto il ballottaggio, possono essere ripresentate trascorsi due anni dalla votazione che le ha riguardate.
5. Le candidature proposte, corredate della documentazione di cui al successivo art. 4 comma 2, vanno inoltrate, mediante lettera raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio, al presidente dell'assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di nuovi soci.

Articolo 3 Requisiti dei Soci

1. Per essere ammessi all'assemblea dei soci le persone fisiche debbono avere piena capacità civile, specchiata moralità ed indiscussa probità, annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali. I candidati, inoltre, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori di intervento e nelle attività della Fondazione.
2. Non possono comunque essere eletti soci:
 - a) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, dei Soci ordinari.
 - b) coloro che non abbiano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione;
 - c) coloro che versino in una delle situazioni che siano causa di sospensione dalla carica di cui al successivo art. 5, comma 5;
 - d) coloro che non risultino, all'atto dell'elezione, residenti da almeno tre anni nel Comune di Loreto o di Castelfidardo, ovvero, in alternativa, coloro che non abbiano risieduto a Loreto o Castelfidardo per almeno 15 anni.
 - e) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

Articolo 4 Verifica dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio e nomina

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dall'art. 3 del presente Regolamento è di competenza esclusiva del consiglio di presidenza.
2. A tale scopo il Presidente, prima della convocazione della seduta assembleare con all'ordine del giorno l'elezione di nuovi soci, convoca il consiglio di Presidenza per l'esame della documentazione relativa a ciascun nominativo, ivi compresi quelli proposti dal consiglio medesimo, e rappresentata da:
 - a. curriculum vitae;
 - b. autocertificazione sottoscritta dagli interessati circa l'inesistenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
3. Accertato il possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive a carico degli interessati il consiglio di presidenza predispone le candidature da sottoporre ad elezione dell'Assemblea.

Articolo 5 Cause di decadenza e di sospensione

1. Perdono la qualità di socio della Fondazione con dichiarazione inappellabile dell'assemblea coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità od il prestigio della Fondazione.
2. I soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano. Qualora non vi provvedano decadono automaticamente dalla carica.
3. Sono dichiarati decaduti i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti direttamente a tre adunanze consecutive dell'assemblea computandosi a tale effetto sia le assenze non giustificate che le presenze per delega. In caso di contestuale giustificazione e delega, si considera presenza per delega. I motivi dell'assenza devono pervenire per iscritto al presidente prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea per raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio.
4. I soci persone fisiche dichiarati decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni per i primi e nei successivi cinque anni per i secondi.
5. Ai soci si applicano le cause di sospensione previste dall'art. 12 dello statuto della Fondazione. La sospensione è dichiarata dal consiglio di presidenza e perdura per l'intera durata delle misure applicate.

6. I soci che rivestono la carica di componenti l'organo di indirizzo, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori e di segretario generale della Fondazione vengono automaticamente sospesi dalla qualità di socio, pur seguitando a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'assemblea. Tale sospensione perdura fino al venire meno del loro incarico nell'ambito di tali organi; la sospensione non è computata nel calcolo della durata della qualità di Socio.

PARTE SECONDA - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 6 Competenze

1. L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare:
 - a) sulle modificazioni del presente Regolamento;
 - b) sull'elezione dei soci;
 - c) sull'elezione di due vice presidenti di cui all'Art. 10 c.1 del presente Regolamento, nell'ambito dei soci aventi diritto di voto;
 - d) sulla designazione della metà dei componenti l'organo di indirizzo della Fondazione, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni indicati nello statuto della Fondazione stessa;
 - e) sulla formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, sulla istituzione di imprese strumentali nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;
 - f) sulla formulazione di pareri sul bilancio di esercizio, sul documento programmatico pluriennale e sul documento programmatico previsionale della Fondazione;
 - g) sull'approvazione del codice etico della Fondazione, predisposto dal consiglio di presidenza;
 - h) sull'esame e l'espressione in merito alle istanze sociali provenienti dalle comunità locali;
 - i) sulla formulazione di un parere per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;
 - j) sugli altri eventuali argomenti all'ordine del giorno proposti dal consiglio di presidenza o da almeno un quarto dei soci.
 - k) sulla nomina dei "Soci Benemeriti".
2. I pareri, obbligatori ma non vincolanti, vengono resi entro trenta giorni dalla richiesta, ad eccezione di quello relativo al bilancio annuale che viene reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il consiglio generale può liberamente deliberare.

Articolo 7 Funzionamento dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente di cui all'Art. 10 c.1 del presente Regolamento, più anziano di età.
2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente o il consiglio di presidenza ne ravvisino la necessità o ne facciano domanda motivata, per iscritto, almeno un quarto dei soci legittimati al voto. La convocazione dell'assemblea su domanda dei soci deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima.
3. L'assemblea è convocata mediante invio, per raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio, al domicilio dei soci, inclusi i soci sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 6 e dei soci onorari, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo. Nella convocazione dovrà essere indicato anche l'orario oltre il quale la partecipazione del socio non sarà più ritenuta valida.
4. In prima convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, esclusi dal computo i soci sospesi. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, sempre con le esclusioni di cui sopra.
5. I soci per accedere al locale nel quale si svolge l'Assemblea devono presentarsi agli appositi incaricati della registrazione, esibendo le deleghe di cui siano eventualmente in possesso.
6. I soci che per qualsiasi ragione si allontanano dal locale in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Segretario dell'Assemblea. Analogamente dovranno fare al momento del loro eventuale rientro.

7. I soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, da altro socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte del Segretario dell'Assemblea.
8. Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e proposte che non costituiscano ampliamento dell'ordine del giorno.
9. Ogni socio può farsi rappresentare, per non più di due volte consecutive, nelle adunanze dell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, causa la sua decadenza. Nessun socio può avere più di un voto ed essere portatore di più di una delega.
10. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.
11. Nel caso in cui i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è costituita dalla metà dei votanti, arrotondata, per la frazione di voto, all'unità superiore.
12. Le votazioni debbono essere assunte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, salvo che non avvengano per unanime acclamazione.
13. Nelle votazioni con dichiarazione palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nella sala o per votazione nominale.
14. Nelle votazioni per scheda segreta i voti sono espressi deponendo nell'urna l'apposita scheda. In tale caso, il presidente dell'assemblea nomina, scegliendoli tra i soci, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al presidente ed al segretario generale della Fondazione il verbale della riunione.
15. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei soci in carica aventi diritto di voto le deliberazioni concernenti:
 - la modifica del presente Regolamento;
 - la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, sulla istituzione di imprese strumentali, nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione ed incorporazione della Fondazione in altri enti;
 - la formulazione di un parere per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione.
16. Il presidente dell'assemblea può invitare di volta in volta alle adunanze i membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione, anche per riferire sulle attività, iniziative e progetti della Fondazione stessa.
17. Il Presidente illustra gli argomenti all'ordine del giorno. Nella trattazione degli argomenti il Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È facoltà del Presidente stabilire all'inizio della discussione una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci. Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.
18. Il segretario generale della Fondazione partecipa alle riunioni dell'assemblea e svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza o impedimento del segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte dal socio nominato dal presidente dell'assemblea. I verbali sono firmati dal presidente e da chi li redige.

Articolo 8

Procedura per la designazione dei componenti l'organo di indirizzo

1. I componenti l'organo di indirizzo della Fondazione vengono designati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di presidenza o di almeno tre soci legittimati al voto, che garantiscano il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità richiesti per la designazione.
2. Le candidature dovranno essere inoltrate, al presidente dell'assemblea almeno tre giorni lavorativi prima della seduta assembleare avente all'ordine del giorno la designazione dei membri dell'organo di indirizzo, con raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio.
3. L'assemblea procederà ad esprimere il voto sulle singole candidature e risulteranno prescelte quelle che, entro il numero delle designazioni da coprire, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti; qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad una votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

PARTE TERZA - PRESIDENTE E CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 9

Presidente dell'assemblea dei soci

1. Il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, è il Presidente dell'assemblea. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di presidenza, ne formula l'ordine del giorno, ne dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto del presente Regolamento. Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti, di cui all'Art. 10 c.1 del presente Regolamento, eletti tra i Soci dall'assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei soci presenti alla seduta o rappresentati.
2. Il presidente rappresenta l'assemblea dei soci ed il consiglio di presidenza nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Articolo 10

Consiglio di Presidenza

1. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti e da due membri scelti fra i soci, legittimati al voto, dall'assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei soci presenti alla seduta o rappresentati.
2. Per l'elezione dei vice presidenti e dei membri del consiglio di presidenza valgono le norme di cui al precedente art. 2 comma 3.
3. I componenti il consiglio di presidenza, diversi dal presidente, durano in carica tre anni, possono essere confermati consecutivamente per una sola volta, mantenendo le loro prerogative fino a quando non entrano in carica i successori, salvo che decadano dalla qualità di socio. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in un Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente a prescindere o meno dalla perdita della qualità di socio.
4. Il consiglio di presidenza: 1) propone all'Assemblea dei Soci le candidature per i componenti l'Organo di indirizzo, 2) predispose il codice etico della Fondazione e ne assicura il rispetto, 3) verifica la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio, 4) delibera, ai sensi dell'art. 5 comma 3°, sulla decadenza dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile, 5) propone all'Assemblea dei Soci le candidature di personalità da nominare "Soci Benemeriti", 6) delibera infine sugli eventuali argomenti dell'ordine del giorno proposti dal presidente o da almeno due componenti.
5. La perdita della qualità di socio comporta, automaticamente, la decadenza dalla carica di vice presidente e di componente il consiglio di presidenza.

Articolo 11

Riunioni del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente dell'assemblea o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente dell'Assemblea più anziano di età.
2. Il consiglio di presidenza è convocato, presso la sede della Fondazione o altrove, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, con raccomandata, fax o con altro mezzo telematico di cui si abbia prova certa dell'invio, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Per il regolare funzionamento del collegio devono essere presenti almeno quattro componenti; viceversa la riunione dovrà essere differita nei successivi otto giorni.
4. L'ingiustificata assenza per due riunioni consecutive determina la decadenza dall'incarico, con dichiarazione del collegio.
5. Il collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Alle riunioni del consiglio di presidenza partecipa in qualità di segretario verbalizzante il segretario generale della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del segretario generale della Fondazione i verbali del consiglio di presidenza sono redatti dal componente appositamente individuato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e da chi li redige e sono conservati a cura del segretario generale della Fondazione.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Libri sociali

1. Il segretario generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del libro dei soci, del libro delle adunanze dell'assemblea dei soci e del libro delle adunanze del consiglio di presidenza.
2. Ciascun socio può prendere visione dei contenuti dei suddetti libri presso la segreteria della Fondazione.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Per il proprio funzionamento, l'assemblea dei soci ed il consiglio di presidenza si avvalgono delle risorse e delle strutture della Fondazione.
2. I Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, in carica alla data di approvazione dello Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, conservano la qualità di Socio della Fondazione per la durata prevista all'atto della loro nomina. Parimenti i Soci onorari della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, in carica alla medesima data conservano tale qualità per la durata prevista all'atto della loro nomina. Ai suddetti Soci seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie.
3. Ai fini della verifica della sussistenza delle cause di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 5, si tiene conto delle situazioni in essere alla data di approvazione del nuovo statuto della Fondazione.
4. Le nuove disposizioni in materia di requisiti di cui all'art. 3 non si applicano nei confronti dei Soci in carica alla data del 27 febbraio 2004.
5. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Loreto, 3 giugno 2020